

## **Relazione illustrativa**

(15/7/2016)

### **Premessa**

La legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale) costituisce la riforma dell'assetto delle attività di informazione emanata dal Consiglio regionale al fine di garantire maggiore efficienza della struttura, oltre al pluralismo e completezza delle informazioni.

In applicazione degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) la legge regionale istituisce l'ufficio stampa del Consiglio.

Attualmente la l.r. 9/2011 prevede che l'ufficio stampa sia composto da personale individuato all'interno del Consiglio e sia diretto da un capo ufficio stampa iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, che assume la qualifica di capo ufficio stampa.

Più specificamente tale incarico è attribuito dall'Ufficio di presidenza, per la durata massima della legislatura, ad un giornalista professionista dell'ufficio stampa con qualifica di caposervizio, oppure tra i dirigenti del Consiglio regionale iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.

Per quanto riguarda l'organizzazione la legge prevede che l'ufficio stampa sia costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, al quale si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, ivi comprese le disposizioni in materia di aspettativa, lavoro a tempo parziale ed ogni altro istituto ivi regolato. Non trovano applicazione di conseguenza i corrispondenti istituiti disciplinati dal contratto nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.

Invece le attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile sono svolte da personale appartenente al segretariato generale del Consiglio regionale, la cui dotazione organica è stabilita con atto dell'Ufficio di presidenza.

### **Proposta di legge di modifica della l.r. 9/2011**

La proposta di legge in esame modifica l'attuale assetto normativo sotto tre aspetti: la figura del capo ufficio stampa, la dotazione organica e la struttura di supporto amministrativo.

## **a) Capo ufficio stampa**

a.1) La proposta di legge in esame modifica l'art. 4 della l.r. 9/2011, prevedendo nel nuovo **comma 1 bis** la possibilità che l'incarico di capo ufficio stampa possa essere conferito ad un soggetto, anche esterno all'amministrazione regionale, in possesso del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, individuato mediante selezione.

In tale senso la nuova disposizione replica la previsione già vigente per l'Agenzia per le attività di informazione degli organi di Governo della Regione recata dall'art. 3, comma 1 della l.r. 43/2006.

Appare opportuno evidenziare l'impatto della nuova disposizione sotto il profilo giuridico e finanziario, per quanto attiene alla possibilità della stipulazione di un contratto a tempo determinato con un soggetto esterno per lo svolgimento dell'incarico di capo ufficio stampa.

In primo luogo deve essere evidenziata la necessità della previsione di una procedura di selezione, alla quale possono ovviamente partecipare anche soggetti appartenenti all'amministrazione regionale.

In secondo luogo è rilevante la valutazione della possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato ai fini del conferimento dell'incarico ad un soggetto esterno.

La materia è infatti vincolata dal D.L. 31/05/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), il quale al comma 28 dell'art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) stabilisce che *a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*

La determinazione del budget disponibile va costantemente aggiornata e quindi, alla luce dell'impostazione della legge regionale, valutata al momento dell'assunzione degli atti amministrativi.

**La disponibilità effettiva per il 2016 e anni successivi dipenderà dalle politiche assunzionali della Regione Toscana in merito al personale a tempo determinato e dagli accordi che il Consiglio regionale e la Giunta regionale vorranno definire per le rispettive esigenze.**

A fronte dell'eventualità che non sussista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato viene mantenuta, in via alternativa, l'attuale procedura di cui al comma 1 dell'art. 4.

**a.2)** La proposta di legge ridefinisce le competenze del capo ufficio stampa attualmente previste dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 4 limitandole alla direzione e coordinamento dell'ufficio stampa nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza e trasferendo le funzioni

relative alla materia contrattuale alla struttura amministrativa di supporto prevista dal nuovo art. 3, comma 4.

**a.3)** All'inserimento del comma 1 bis dell'art. 4, consegue l'inserimento tecnico del comma 5 bis dell'art. 4, che determina, in analogia con quanto stabilito dal comma 5 per il giornalista nominato capo ufficio stampa ai sensi del comma 1 dell'art. 4, la determinazione della retribuzione del capo ufficio stampa nominato a seguito di selezione.

La modifica tecnica del comma 6 dell'articolo 4 è invece finalizzata all'omogeneità del linguaggio normativo.

### **b) Dotazione organica**

La proposta di legge aggiunge alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2001 la previsione che il trenta per cento della dotazione organica può essere coperto con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti esterni all'amministrazione regionale, individuati mediante selezione.

A tale riguardo si sottolinea che l'art. 5 della l.r. 9/2011 già prevede la possibilità di coprire la dotazione organica mediante soggetti esterni, mediante procedure di mobilità o di concorso pubblico per titoli ed esami. Le conseguenti assunzioni sono a tempo indeterminato.

La nuova disposizione muta l'attuale assetto del vigente art. 5, comma 2 nel prevedere la possibilità di assunzione a tempo determinato di soggetti esterni nella misura del 30% della dotazione organica.

Per quanto riguarda la valutazione della possibilità di stipulare i contratti a tempo determinato, si sottolinea che la legge rinvia all'Ufficio di Presidenza la determinazione dell'organico e conseguentemente solo in tale momento è possibile valutare i costi in relazione agli stanziamenti disponibili (e tale valutazione ovviamente vincola la decisione dell'UP).

Più chiaramente, poiché la legge non determina essa stessa l'organico i vincoli finanziari devono essere necessariamente verificati al momento dell'assunzione della relativa delibera. Per tale aspetto la pdl non richiede modifiche della norma finanziaria di cui all'art. 7, comma 2.

In merito poi alla possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, si richiamano le considerazioni già svolte nel punto precedente.

### **c) Struttura di supporto amministrativo**

La proposta di legge razionalizza l'organizzazione della struttura amministrativa di supporto all'ufficio stampa e ne ridetermina le competenze.

A ciò provvede il nuovo comma 4 dell'art. 3, il quale stabilisce che il segretario generale individua la struttura competente all'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile,

nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Ufficio stampa e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza.